

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 36/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione		
NUMERO ATTO	COM (2012) 343 def.		
NUMERO PROCEDURA	2012/0165 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	28/06/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	28/06/2012		
SCADENZA 8 SETTIMANE	24/09/2012		
ASSEGNATO IL	03/07/2012		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	20/09/2012
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	02/08/2012
OGGETTO	La proposta di decisione è diretta a prorogare di 10 anni la validità della decisione 2003/17/CE che considera equivalenti – e quindi conformi alla normativa europea – le ispezioni effettuate in determinati Paesi terzi sulle colture di sementi, nonché le sementi stesse.		
BASE GIURIDICA	La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, rispetto alle sementi prodotte nell'UE, ai fini della loro importazione e commercializzazione nel mercato interno, può essere raggiunto meglio con una regolamentazione sovranazionale.		

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proroga decennale prevista nella proposta di decisione potrebbe essere eccessivamente ampia, considerato che le proroghe precedenti sono state di due anni e solo le ultime due di cinque anni, e che in entrambi questi ultimi casi viene affermata l'opportunità che il periodo di validità dell'equivalenza non superi i cinque anni.

ANNOTAZIONI:

La commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra, nel mercato interno, è disciplinata da una serie di direttive specifiche (66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE). Al fine di agevolare gli scambi di tali sementi e di rispondere alla domanda del mercato, le direttive danno al Consiglio dell'UE la possibilità di stabilire norme che autorizzino le importazioni di sementi da Paesi terzi, in base a un sistema di equivalenza. In questo contesto è stata emanata la decisione 95/514/CE, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in Paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi.

In seguito ad un esame delle normative sui controlli ufficiali alla produzioni di sementi in una serie di Paesi terzi¹ e delle relative modalità di applicazione, l'UE ha accertato che esse soddisfano le condizioni fissate dalle direttive europee. Pertanto la decisione 95/514/CE ha stabilito che, per un periodo determinato, le ispezioni in campo, effettuate in tali Paesi terzi, sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie, siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi della normativa comunitaria e che le sementi di determinate specie prodotte in tali Paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte ai sensi della normativa comunitaria, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II alla stessa decisione.

La decisione 95/514/CE è stata poi prorogata per tre volte (con le decisioni 97/33/CE, 98/162/CE e 2000/326/CE), fino alla sua sostituzione con la decisione 2003/17/CE. Quest'ultima decisione è stata poi prorogata con la decisione 2007/780/CE fino al 31 dicembre 2012.

Per quanto concerne la durata delle proroghe, le prime tre sono biennali, mentre gli ultimi due periodi sono quinquennali. Al riguardo si osserva che la decisione 2003/17/CE afferma nelle premesse, al considerando n. 6, che *“appare opportuno limitare a cinque anni la validità dell'equivalenza”*. Analogamente, la decisione 2007/780/CE afferma al considerando n. 3: *“è auspicabile che la proroga non superi cinque anni”*.

A fronte di tali affermazioni, la proposta di decisione in esame reca una proroga di dieci anni, ovvero fino al 31 dicembre 2022. Dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta non è chiaro quali siano gli elementi di novità che hanno portato la Commissione europea a mutare impostazione e a raddoppiare il periodo di proroga. L'unica spiegazione che viene data è che *“la revisione del nuovo regolamento relativo alle sementi e al materiale di propagazione (secondo le procedure di codecisione) inizierà solo nel settembre 2012 e le misure di attuazione specifiche saranno adottate in seguito. Per evitare che la decisione scada nel corso di questo processo risulta quindi necessario un termine di dieci anni”*.

Sarebbe pertanto opportuno che tale cambiamento di impostazione fosse maggiormente approfondito e giustificato o in alternativa che il periodo di proroga venisse ricondotto al consueto termine quinquennale.

10 luglio 2012

A cura di Francesco Peca

Ufficio di Segreteria della Commissione Politiche dell'Unione europea

¹ Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Cile, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Israele, Lettonia, Marocco, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Turchia, Stati Uniti d'America, Uruguay, Jugoslavia (sostituita, dalla proposta di decisione in esame, con la Serbia) e Sudafrica